

Congedo straordinario all' applicato
sig. Seminara Vittorio -

Il Regio Commissario
vista la domanda dell' applicato Liquori



Corporate Heritage
& Historical Archive

Seminara Vittorio, intesa ad ottenere 5
giorni di permesso in più di 15 a lui spettanti
quali feri annuali; dovendosi recare
in Sicilia per accompagnare la propria
sorella ammalata in luogo di cura;
ritenuta valere tale ragione per
concedere il chiesto permesso;
visto l'art. 45 del Regolamento Lu-
terno;

delibera

di concedere al Sig. Seminara Vitto-
rio 5 giorni di permesso in più senza re-
tribuzione, oltre a quello a lui spettante,
a termini della circolare N° 3261 del 25
maggio u. s.

Roma, 23 giugno 1923

Il Regio Commissario

A. Tur

Contestazione sinistro Giuseppe Consalvi.

Il Regio Commissario

premessi che il 28 aprile 1921 venne
emessa dall'Istituto la polizza N° 380188
di L. 50.000, mista a 25 anni, sulla vita del
commerciante Giuseppe Consalvi di Termini

e che il 15 settembre 1921 il detto assicurato moriva a Cassino per ferite prodotte da arma da fuoco alla regione occipitale;

che in un primo tempo si parlò di suicidio e la Sezione di accusa presso la Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 19 Aprile 1922 dichiarava "non dover si procedere, perche non risultano sufficienti prove che il fatto dell'omicidio sussista";

che perciò non essendo stato provato l'omicidio, allo stato degli atti, si deve ritenere che l'assicurato si sia suicidato;

premesso che la morte dell'assicurato per suicidio è avvenuta durante l'anno dalla emissione della polizza e perciò il sinistro è contestabile a termine dell'art. 13 delle condizioni di polizza;

premesso che la morte dell'assicurato, avvenuta il 15 settembre 1921, è stata denunciata solamente il 26 aprile 1923 e si potrebbe eccepire la prescrizione annuale a termine dello



premessi che la polizza suddetta
fa parte di una importante collettiva
contratta dalla Banca Bergamasca di
Depositi e Conti Correnti;

e che l'Agente Generale di Bergamo
ha fatto varie pressioni perché venga
benevolmente riesaminata la pratica;

per evidenti ragioni di opportunità
trattandosi di una collettiva, e tenuto
conto anche del valore non rilevante
della somma assicurata,

delibera

di ammettere a liquidazione la
polizza suddetta.

Roma, 23 giugno 1923

Il Regio Commissario

G. T. G.

